

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 512/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 373/95 relativo alla fornitura di prodotti della pesca a titolo di aiuto alimentare 1
- Regolamento (CE) n. 513/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele 2
- ★ Regolamento (CE) n. 514/95 della Commissione, del 7 marzo 1995, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 4
- ★ Regolamento (CE) n. 515/95 della Commissione, del 7 marzo 1995, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito 10
- ★ Regolamento (CE) n. 516/95 della Commissione, del 7 marzo 1995, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito 11
- ★ Regolamento (CE) n. 517/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, relativo alla vendita, sul mercato interno portoghese, di 250 000 tonnellate di gran-turco detenute dall'organismo d'intervento portoghese 12
- Regolamento (CE) n. 518/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, che stabilisce, per il mese di febbraio 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 15
- Regolamento (CE) n. 519/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94 17

Regolamento (CE) n. 520/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	18
Regolamento (CE) n. 521/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	20
Regolamento (CE) n. 522/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	22
Regolamento (CE) n. 523/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	24
Regolamento (CE) n. 524/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	26
Regolamento (CE) n. 525/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	28

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

95/49/CE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la decisione 94/941/CE che stabilisce misure transitorie applicabili alle importazioni di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi** 30

Commissione

95/50/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 1995, recante approvazione del programma operativo presentato dalla Svezia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale** 31

95/51/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1995, recante sesta modifica della decisione 93/24/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni esenti dalla malattia in Germania** 33

95/52/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1995, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina africana in Portogallo** 34

95/53/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modifica della decisione 93/411/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina** 35

95/54/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica la decisione 94/360/CE, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi** 36

95/55/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica per la quinta volta la decisione 92/571/CEE recante nuove misure transitorie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio** 37
-

Rettifiche

- * **Rettifica della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 188 del 29. 7. 1993)**..... 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 512/95 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 1995****che modifica il regolamento (CE) n. 373/95 relativo alla fornitura di prodotti della pesca a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CE) n. 373/95 della Commissione ⁽³⁾, ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 482 t di prodotti della pesca e che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 373/95 viene sostituito dal punto 7 seguente:

- « 7. Caratteristiche e qualità della merce ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: sardine in scatola, in olio vegetale, senza testa, (pesca del 1994 o del 1995, codice NC 1604 13 19) ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 24. 2. 1995, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 513/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1995

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 298/95⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2578/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹¹⁾;

considerando che per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 411/95 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1995.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.

⁽¹¹⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 26 del 28. 2. 1995, pag. 22.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 514/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1995

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	46,94	618,73	87,90	349,42	14 028,83	7 750,62
		b)	269,01	309,24	37,95	100 888,41	98,56	9 132,04
		c)	444,56	1 810,91	37,68			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	42,54	560,78	79,67	316,69	12 714,98	7 024,74
		b)	243,81	280,28	34,39	91 439,84	89,33	8 276,79
		c)	402,93	1 641,31	34,15			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	156,46	2 062,25	292,98	1 164,62	46 758,72	25 833,14
		b)	896,61	1 030,72	126,48	336 265,48	328,51	30 437,50
		c)	1 481,75	6 035,85	125,60			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	70,38	927,74	131,80	523,93	21 035,21	11 621,48
		b)	403,36	463,69	56,90	151 274,81	147,79	13 692,83
		c)	666,59	2 715,33	56,50			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	a)	129,66	1 709,05	242,80	965,16	38 750,32	21 408,68
		b)	743,05	854,19	104,82	278 673,05	272,24	25 224,45
		c)	1 227,97	5 002,09	104,09			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	707,95	100,58	399,80	16 051,82	8 868,27
		b)	307,80	353,84	43,42	115 436,75	112,77	10 448,90
		c)	508,67	2 072,05	43,12			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	52,21	688,18	97,77	388,64	15 603,59	8 620,63
		b)	299,20	343,96	42,21	112 213,29	109,62	10 157,13
		c)	494,47	2 014,19	41,91			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica) ex 0704 90 90	a)	79,26	1 044,73	148,42	589,99	23 687,72	13 086,94
		b)	454,22	522,16	64,08	170 350,35	166,42	15 419,48
		c)	750,65	3 057,73	63,63			
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90	a)	43,74	576,47	81,90	325,55	13 070,75	7 221,29
		b)	250,64	288,12	35,36	93 998,32	91,83	8 508,38
		c)	414,20	1 687,24	35,11			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90	a)	156,73	2 065,86	293,49	1 166,66	46 840,48	25 878,32
		b)	898,18	1 032,52	126,71	336 853,52	329,08	30 490,72
		c)	1 484,34	6 046,41	125,82			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	287,61	40,86	162,42	6 521,15	3 602,79
		b)	125,04	143,75	17,64	46 896,85	45,82	4 244,93
		c)	206,65	841,78	17,52			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	50,86	670,39	95,24	378,59	15 200,25	8 397,80
		b)	291,47	335,06	41,12	109 312,65	106,79	9 894,57
		c)	481,69	1 962,13	40,83			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	198,92	2 622,01	372,50	1 480,74	59 450,54	32 845,09
		b)	1 139,98	1 310,49	160,82	427 538,75	417,68	38 699,21
		c)	1 883,95	7 674,18	159,69			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90	a)	200,47	2 642,42	375,40	1 492,27	59 913,32	33 100,77
		b)	1 148,85	1 320,69	162,07	430 866,88	420,93	39 000,46
		c)	1 898,61	7 733,92	160,93			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Codice NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	a)	218,33	2 877,81	408,84	1 625,20	65 250,38	36 049,37
	0708 20 10	b)	1 251,19	1 438,34	176,50	469 248,37	458,42	42 474,61
	0708 20 90	c)	2 067,74	8 422,85	175,27			
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris var. Compressussavi</i>)	a)	229,45	3 024,44	429,67	1 708,00	68 575,00	37 886,15
	0708 20 10	b)	1 314,94	1 511,62	185,50	493 157,38	481,78	44 638,77
	0708 20 90	c)	2 173,10	8 852,01	184,20			
1.180	Fave	a)	92,83	1 223,59	173,83	691,00	27 743,27	15 327,53
	ex 0708 90 00	b)	531,98	611,55	75,05	199 515,81	194,91	18 059,43
		c)	879,17	3 581,24	74,52			
1.190	Carciofi	a)	150,81	1 987,77	282,39	1 122,56	45 070,00	24 900,17
	0709 10 10	b)	864,23	993,49	121,92	324 121,09	316,64	29 338,23
		c)	1 428,24	5 817,87	121,06			
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi	a)	183,33	2 416,49	343,30	1 364,67	54 790,61	30 270,58
	ex 0709 20 00	b)	1 050,62	1 207,77	148,21	394 026,84	384,94	35 665,84
		c)	1 736,28	7 072,65	147,17			
1.200.2	— altri	a)	166,42	2 193,58	311,63	1 238,79	49 736,45	27 478,27
	ex 0709 20 00	b)	953,71	1 096,36	134,54	357 679,85	349,43	32 375,85
		c)	1 576,12	6 420,23	133,59			
1.210	Melanzane	a)	163,43	2 154,11	306,03	1 216,50	48 841,42	26 983,79
	0709 30 00	b)	936,55	1 076,63	132,12	351 243,25	343,14	31 793,23
		c)	1 547,75	6 304,70	131,19			
1.220	Sedani da coste (<i>Apium graveolens</i> , var. dulce)	a)	74,74	985,08	139,95	556,31	22 335,44	12 339,83
	ex 0709 40 00	b)	428,29	492,35	60,42	160 625,38	156,92	14 539,21
		c)	707,80	2 883,17	59,99			
1.230	Funghi galletti o gallinacci	a)	963,14	12 695,15	1 803,55	7 169,38	287 844,98	159 027,90
	0709 51 30	b)	5 519,50	6 345,07	778,63	2 070 038,28	2 022,29	187 372,15
		c)	9 121,62	37 156,50	773,16			
1.240	Peperoni	a)	190,87	2 515,87	357,42	1 420,80	57 043,99	31 515,52
	0709 60 10	b)	1 093,83	1 257,44	154,31	410 232,05	400,77	37 132,68
		c)	1 807,69	7 363,53	153,22			
1.250	Finocchi	a)	73,55	969,46	137,73	547,49	21 981,23	12 144,13
	0709 90 50	b)	421,50	484,54	59,46	158 078,07	154,43	14 308,64
		c)	696,57	2 837,45	59,04			
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	a)	59,82	788,51	112,02	445,30	17 878,40	9 877,42
	ex 0714 20 10	b)	342,82	394,10	48,36	128 572,60	125,61	11 637,91
		c)	566,55	2 307,84	48,02			
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi	a)	83,78	1 104,30	156,88	623,64	25 038,57	13 833,25
	ex 0802 40 00	b)	480,12	551,93	67,73	180 065,00	175,91	16 298,61
		c)	793,46	3 232,11	67,25			
2.30	Ananas, freschi	a)	50,72	668,49	94,97	377,52	15 157,15	8 373,99
	ex 0804 30 00	b)	290,64	334,11	41,00	109 002,73	106,49	9 866,52
		c)	480,32	1 956,56	40,71			
2.40	Avocadi, freschi	a)	104,84	1 381,83	196,31	780,37	31 331,18	17 309,78
	ex 0804 40 10	b)	600,78	690,64	84,75	225 318,32	220,12	20 394,97
	ex 0804 40 90	c)	992,86	4 044,39	84,16			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	133,10 762,78 1 260,59	1 754,45 876,88 5 134,96	249,25 107,61 106,85	990,79 286 075,32	39 779,62 279,48	21 977,35 25 894,47
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	42,23 242,03 399,98	556,68 278,23 1 629,30	79,08 34,14 33,90	314,38 90 770,56	12 621,92 88,68	6 973,33 8 216,21
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	34,88 199,91 330,37	459,80 229,81 1 345,74	65,32 28,20 28,00	259,66 74 973,07	10 425,23 73,24	5 759,70 6 786,28
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	22,94 131,46 217,26	302,37 151,13 884,99	42,96 18,55 18,42	170,76 49 304,02	6 855,87 48,17	3 787,72 4 462,82
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21 ex 0805 20 31	a) b) c)	110,49 633,18 1 046,41	1 456,36 727,89 4 262,50	206,90 89,32 88,70	822,45 237 469,59	33 020,85 231,99	18 243,28 21 494,86
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23 ex 0805 20 33	a) b) c)	5,21 29,86 49,34	68,67 34,32 200,99	9,76 4,21 4,18	38,78 11 197,64	1 557,07 10,94	860,24 1 013,57
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25 ex 0805 20 35	a) b) c)	50,74 290,78 480,54	668,80 334,27 1 957,47	95,01 41,02 40,73	377,70 109 053,45	15 164,21 106,54	8 377,88 9 871,11
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29 ex 0805 20 37 ex 0805 20 39	a) b) c)	55,80 319,78 528,48	735,52 367,61 2 152,73	104,49 45,11 44,79	415,37 119 931,50	16 676,83 117,16	9 213,58 10 855,75
2.80	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi ex 0805 30 20 ex 0805 30 30 ex 0805 30 40	a) b) c)	32,07 183,78 303,72	422,70 211,27 1 237,17	60,05 25,93 25,74	238,71 68 924,40	9 584,14 67,33	5 295,02 6 238,78
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	145,98 836,57 1 382,52	1 924,15 961,69 5 631,65	273,36 118,01 117,19	1 086,63 313 746,61	43 627,40 306,51	24 103,16 28 399,17

Rubrica	Designazione delle merci Codice NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi :							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 10 ex 0805 40 90	a) b) c)	32,48 186,15 307,63	428,15 213,99 1 253,12	60,83 26,26 26,08	241,79 69 813,12	9 707,72 68,20	5 363,30 6 319,22
2.90.2	— rosei ex 0805 40 10 ex 0805 40 90	a) b) c)	43,68 250,34 413,71	575,79 287,78 1 685,25	81,80 35,32 35,07	325,17 93 887,41	13 055,32 91,72	7 212,77 8 498,34
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 30 0806 10 61 0806 10 69	a) b) c)	131,70 754,72 1 247,25	1 735,88 867,60 5 080,63	246,61 106,47 105,72	980,31 283 048,94	39 358,80 276,52	21 744,85 25 620,53
2.110	Cocomeri 0807 10 10	a) b) c)	60,07 344,24 568,89	791,77 395,73 2 317,36	112,48 48,56 48,22	447,14 129 103,47	17 952,22 126,13	9 918,20 11 685,96
2.120	Meloni :							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 10 90	a) b) c)	69,82 400,12 661,24	920,29 459,96 2 693,53	130,74 56,44 56,05	519,72 150 060,26	20 866,33 146,60	11 528,18 13 582,89
2.120.2	— altri ex 0807 10 90	a) b) c)	158,42 907,84 1 500,32	2 088,09 1 043,63 6 111,48	296,65 128,07 127,17	1 179,22 340 478,68	47 344,57 332,62	26 156,82 30 818,86
2.130	Mele 0808 10 10 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 61 0808 10 63 0808 10 69	a) b) c)	69,95 400,89 662,52	922,08 460,86 2 698,76	131,00 56,55 56,16	520,73 150 351,27	20 906,79 146,88	11 550,53 13 609,24
2.140	Pere :							
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia) 0808 20 10 0808 20 31 0808 20 37 0808 20 41	a) b) c)	539,92 3 094,16 5 113,46	7 116,74 3 556,97 20 829,46	1 011,05 436,49 433,43	4 019,06 1 160 437,06	161 362,23 1 133,67	89 149,01 105 038,43
2.140.2	altri 0808 20 10 0808 20 31 0808 20 37 0808 20 41	a) b) c)	69,41 397,80 657,40	914,95 457,30 2 677,91	129,98 56,12 55,72	516,70 149 189,81	20 745,29 145,75	11 461,31 13 504,11
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50	a) b) c)	378,17 2 167,21 3 581,57	4 984,70 2 491,37 14 589,35	708,16 305,73 303,58	2 815,03 812 792,32	113 021,19 794,04	62 441,67 73 570,93
2.160	Ciliege 0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79	a) b) c)	87,78 503,04 831,34	1 157,03 578,29 3 386,42	164,37 70,96 70,47	653,41 188 662,04	26 234,02 184,31	14 493,71 17 076,98

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Codice NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.170	Pesche ex 0809 30 19 ex 0809 30 59	a)	127,69	1 683,04	239,10	950,47	38 160,57	21 082,86
		b)	731,74	841,19	103,23	274 431,92	268,10	24 840,55
		c)	1 209,28	4 925,96	102,50			
2.180	Pesche noci ex 0809 30 11 ex 0809 30 51	a)	122,96	1 620,75	230,25	915,29	36 748,22	20 302,57
		b)	704,66	810,05	99,41	264 274,94	258,18	23 921,18
		c)	1 164,53	4 743,65	98,71			
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	117,83	1 553,08	220,64	877,08	35 213,90	19 454,89
		b)	675,24	776,23	95,25	253 240,86	247,40	22 922,42
		c)	1 115,91	4 545,59	94,59			
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90	a)	177,34	2 337,56	332,09	1 320,10	53 000,94	29 281,83
		b)	1 016,31	1 168,32	143,37	381 156,43	372,36	34 500,86
		c)	1 679,57	6 841,63	142,36			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	1 240,37	16 349,34	2 322,68	9 233,03	370 698,64	204 802,68
		b)	7 108,25	8 171,44	1 002,75	2 665 880,64	2 604,38	241 305,57
		c)	11 747,20	47 851,67	995,71			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») 0810 40 30	a)	194,02	2 557,38	363,32	1 444,24	57 985,01	32 035,42
		b)	1 111,88	1 278,18	156,85	416 999,43	407,38	37 745,23
		c)	1 837,51	7 485,00	155,75			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 90 10	a)	73,04	962,74	136,77	543,69	21 828,81	12 059,93
		b)	418,57	481,18	59,05	156 981,95	153,36	14 209,42
		c)	691,74	2 817,77	58,63			
2.230	Melegrane ex 0810 90 85	a)	61,08	805,05	114,37	454,64	18 253,38	10 084,59
		b)	350,01	402,37	49,38	131 269,28	128,24	11 882,01
		c)	578,44	2 356,24	49,03			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	114,77	1 512,72	214,91	854,28	34 298,81	18 949,32
		b)	657,69	756,06	92,78	246 660,04	240,97	22 326,75
		c)	1 086,91	4 427,47	92,13			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	169,56	2 234,92	317,51	1 262,14	50 673,77	27 996,12
		b)	971,68	1 117,02	137,07	364 420,57	356,01	32 985,99
		c)	1 605,82	6 541,23	136,11			

REGOLAMENTO (CE) N. 515/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1995****relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1995 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, prevede dei contingenti di sgombro per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente

assegnato per il 1995; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 27 gennaio 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a, (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1995.

La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 27 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 516/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1995****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3377/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che ripartisce tra gli Stati membri, fino al 31 marzo 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽²⁾, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione

a partire dall'8 febbraio 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1995.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dall'8 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 122.

REGOLAMENTO (CE) N. 517/95 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 1995****relativo alla vendita, sul mercato interno portoghese, di 250 000 tonnellate di granturco detenute dall'organismo d'intervento portoghese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CE) n. 3670/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco in Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,considerando che l'organismo d'intervento portoghese (INGA) acquisterà 250 000 tonnellate di granturco sul mercato mondiale, conformemente alla relativa decisione della Commissione⁽³⁾; che l'INGA deve vendere tale quantitativo di granturco sul mercato interno portoghese; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3670/93, le vendite devono essere effettuate a condizioni che consentano di evitare turbative su tale mercato;

considerando che occorre prevedere lo scaglionamento di tali vendite nei mesi di maggio e di agosto 1995 per evitare di perturbare il raccolto portoghese; che le eventuali rimanenze al 31 agosto 1995 dovranno essere messe in vendita nei mesi successivi;

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 3670/93 l'acquisto del granturco in oggetto si configura come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; considerando che le vendite di granturco devono tuttavia essere effettuate a un prezzo fisso, uguale al prezzo d'intervento applicabile nel mese di maggio, integrato da due maggiorazioni mensili per quelle effettuate a partire dal mese di agosto; che è pertanto necessario derogare al disposto del regolamento (CEE) n. 2131/93; che occorrono norme complementari per la vendita del granturco importato;

considerando che, tenuto conto del vantaggio in termini di prezzo di cui beneficiano gli acquirenti del granturco

detenuto dall'INGA, è necessario prevedere rigorose misure di controllo e specificare, in particolare, chi è autorizzato all'acquisto;

considerando che, per assicurare che la vendita di granturco di importazione in Portogallo non dia luogo a difficoltà per il mercato comunitario, occorre istituire un sistema di cauzioni di « partecipazione » e di « buon fine », disponendo che per lo svincolo di queste ultime debba essere fornita la prova dell'avvenuta trasformazione o utilizzazione del prodotto in Portogallo;

considerando che è di fondamentale importanza che il Portogallo adotti tutte le misure necessarie, compatibili con la normativa comunitaria, per garantire, da un lato, una corretta esecuzione del presente regolamento e assicurare, dall'altro, mediante l'istituzione di un efficace sistema di controllo, che il mercato comunitario non subisca turbative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo di intervento portoghese (INGA) mette in vendita sul mercato portoghese 250 000 tonnellate di granturco, acquistate a norma della decisione della Commissione del febbraio 1995.

Questa operazione sarà effettuata in due scaglioni, con scaglionamento del primo lotto (150 000 tonnellate) nel mese di maggio 1995 e del secondo lotto (100 000 tonnellate) nell'agosto 1995, nonché eventualmente nei mesi successivi, conformemente alle disposizioni stabilite dall'INGA.

Articolo 2

L'INGA redige un bando, indicando per ciascun lotto o eventualmente per ciascuna frazione di lotto quanto segue:

- a) l'ubicazione, nonché
- b) almeno i seguenti dati:
 - peso specifico,
 - tenore di umidità,
 - percentuale di grani frantumati e corpi estranei.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 35.⁽³⁾ Decisione non pubblicata.⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁵⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

L'INGA pubblica il bando almeno tre giorni prima della data stabilita quale primo termine di presentazione delle domande relative al primo scaglione.

Articolo 3

1. Il primo termine di presentazione delle domande relative al primo scaglione di 150 000 tonnellate scade alle ore 10 (ora di Bruxelles) del 10 maggio 1995 e l'ultimo termine il 31 maggio 1995.

2. Il primo termine di presentazione delle domande relative al secondo scaglione di 100 000 tonnellate scade alle ore 10 (ora di Bruxelles) del 2 agosto 1995 e l'ultimo termine il 23 agosto 1995.

I termini successivi sono stabiliti dall'INGA fino all'esaurimento dei quantitativi da vendere.

3. La decisione di aggiudicazione dei quantitativi richiesti viene presa dall'INGA entro le ore 17,00 (ora di Bruxelles) del settimo giorno successivo ai termini di cui ai paragrafi 1, e 2.

4. Le domande devono essere presentate presso l'INGA, al seguente indirizzo:

INGA — Instituto Nacional de Garantia Agricola,
Rua Castilho, n° 36 r/c
P-1250 Lisboa
tel.: 355 88 12
telex: 66209
telefax: 353 32 51.

Articolo 4

1. Per partecipare alla vendita, gli interessati presentano una domanda scritta, dietro rilascio di ricevuta, presso l'INGA, oppure la inviano a tale ente mediante telex, telegramma o telecopiatrice.

2. La domanda reca il nome e l'indirizzo preciso dell'acquirente, nonché eventualmente il suo numero di telefono, telex o telecopiatrice.

Ai sensi del presente regolamento si intende per « acquirente » un'unica persona fisica o giuridica per ciascuna azienda agricola o ditta, che eserciti un'attività economica di acquisto nel settore dei cereali. L'acquirente può farsi rappresentare da un mandatario.

3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

- prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di partecipazione di 5 ECU per tonnellata;
- impegno scritto dell'acquirente a costituire, non oltre il momento del ritiro del lotto acquistato, una

cauzione di buon fine dell'importo di 30 ECU per tonnellata;

- prova dell'esercizio di un'attività economica di acquisto nel settore dei cereali;
- impegno scritto dell'acquirente a trasformare o a utilizzare in Portogallo i quantitativi di granturco acquistati.

4. Non sono valide le domande presentate in modo non conforme alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 o che contemplino condizioni diverse da quelle previste dal bando.

5. Le domande non possono essere ritirate.

Articolo 5

Se il quantitativo disponibile per ciascuno degli scaglioni viene superato, il quantitativo richiesto nell'ambito della vendita in oggetto viene ridotto mediante applicazione di un coefficiente di riduzione stabilito dall'INGA.

Nel caso in cui le richieste siano inferiori alla disponibilità, il quantitativo rimanente viene messo in vendita con lo scaglione successivo.

Articolo 6

1. Il prezzo di vendita è uguale al prezzo d'intervento applicabile nel mese di maggio 1995 per merci franco silo, caricate su un mezzo di trasporto, integrato da due maggiorazioni mensili di 1,449 ECU per tonnellata, per quelle effettuate a partire dal mese di agosto 1995.

2. L'acquirente paga il granturco prima del ritiro ed entro il termine massimo di un mese dalla data di aggiudicazione.

3. Qualora l'acquirente non paghi entro il termine stabilito al paragrafo 2, il contratto è risolto dall'INGA.

Articolo 7

1. La cauzione di partecipazione viene svincolata per i quantitativi per i quali:

- la domanda non è stata accolta;
- è stata costituita una cauzione di buon fine di 30 ECU per tonnellata.

2. La cauzione di buon fine viene svincolata per i quantitativi per i quali l'acquirente ha fornito la prova che il granturco è stato trasformato o utilizzato in Portogallo. Detta prova deve essere fornita entro diciotto mesi dalla data di aggiudicazione.

La cauzione viene svincolata altresì per i quantitativi in relazione ai quali è stata fornita la prova che il granturco è diventato inidoneo al consumo umano e animale.

Articolo 8

1. Il Portogallo

- stabilisce, se del caso, condizioni complementari compatibili con la normativa comunitaria, in particolare quelle che i richiedenti devono rispettare per partecipare alle vendite, compresi i quantitativi minimi e massimi per ciascuno scaglione e il programma delle vendite;
- adotta ogni disposizione necessaria per assicurare il controllo di tutte le operazioni di immissione in commercio fino al consumo finale, al fine di evitare eventuali turbative sul mercato comunitario.

2. L'INGA informa la Commissione dello svolgimento delle vendite. Le trasmette inoltre, senza indugio, i dati relativi ai quantitativi venduti e immessi in commercio fino al consumo finale.

Infine, esso seguirà attentamente le ripercussioni delle vendite di granturco sui prezzi degli altri cereali in Portogallo e ne terrà al corrente la Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 518/95 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 1995

che stabilisce, per il mese di febbraio 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione

agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di febbraio 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di febbraio 1995 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

⁽⁶⁾ GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 1995, che fissa, per il mese di febbraio 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,8337	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,74166	corone danesi
	1,94962	marchi tedeschi
	295,116	dracme greche
	164,115	pesete spagnole
	6,61023	franchi francesi
	0,808959	sterline irlandesi
	2 011,64	lire italiane
	2,19672	fiorini olandesi
	13,7190	scellini austriaci
	198,202	scudi portoghesi
	5,88000	marchi finlandesi
	9,30174	corone svedesi
	0,795755	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 519/95 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 1995****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quarantesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,112 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 520/95 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento;

considerando che è opportuno applicare la deroga prevista dall'articolo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore il 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	97,0
	212	95,6
	624	97,3
	999	96,6
0707 00 15	052	100,7
	053	166,9
	068	76,0
	204	50,3
	624	207,3
	999	120,2
	0709 90 73	052
	204	112,0
	624	196,3
	999	136,3

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 521/95 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 1995****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1995, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 436/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 436/95 in base ai dati di

cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 436/95 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	<i>— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —</i>
Zucchero bianco :	41,10
Zucchero greggio :	37,81
Sciropi di barbabietola o di canna diversi dagli sciropi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$41,10^{(*)} \times \frac{S^{(*)}}{100}$ oppure
	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciropi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio ^(?) :	41,10 ^(?)

(¹) « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(²) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(³) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(⁴) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 522/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 461/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 505/95⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 461/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 461/95 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	37,81 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	34,30 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	37,81 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	34,30 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4110
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	41,10
1701 99 10 910	41,10
1701 99 10 950	41,10
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4110

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 523/95 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 511/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 7 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.⁽⁶⁾ GU n. L 51 dell'8. 3. 1995, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	38,16 ⁽¹⁾
1701 11 90	38,16 ⁽¹⁾
1701 12 10	38,16 ⁽¹⁾
1701 12 90	38,16 ⁽¹⁾
1701 91 00	49,21
1701 99 10	49,21
1701 99 90	49,21 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 524/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1995

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 425/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 425/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del

prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 7 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 425/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 1995, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4921	—
1702 20 90	0,4921	—
1702 30 10	—	55,20
1702 40 10	—	55,20
1702 60 10	—	55,20
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	104,88
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,4921	—
1702 90 30	—	55,20
1702 90 60	0,4921	—
1702 90 71	0,4921	—
1702 90 80	—	104,88
1702 90 99	0,4921	—
2106 90 30	—	55,20
2106 90 59	0,4921	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosio.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 525/95 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 1995****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 426/95 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CE) n. 426/95 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce

a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 426/95 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 marzo 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	41,1 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	41,1 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 90 200	78,09 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 800	0,411 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	41,1 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,411 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,411 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 99 900	0,411 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	41,1 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,411 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁵⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1995

che modifica la decisione 94/941/CE che stabilisce misure transitorie applicabili alle importazioni di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi

(95/49/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che con decisione 94/941/CE ⁽³⁾ gli Stati membri sono stati autorizzati a mantenere le condizioni vigenti per le importazioni dei prodotti della pesca, e in particolare il modello di certificato sanitario, fino al 1° marzo 1995;

considerando che i lavori per fissare delle norme d'applicazione armonizzate non sono ancora terminati; che è pertanto opportuno prorogare tale autorizzazione fino al 30 giugno 1995,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 94/941/CE, la data del « 1° marzo 1995 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1995 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PUECH

⁽¹⁾ GU n. C 208 del 28. 7. 1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 276 del 3. 10. 1994, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 34.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1995

recante approvazione del programma operativo presentato dalla Svezia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(95/50/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1 della direttiva 89/662/CEE e,

per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino,

considerando che conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE, agli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter della direttiva 90/539/CEE, all'articolo 5 della direttiva 64/433/CEE, all'articolo 5 della direttiva 71/118/CEE ed all'allegato II, capitolo 2, primo trattino della direttiva 92/118/CEE, la Svezia ha presentato alla Commissione il proprio programma operativo in materia di controllo della salmonella il 7 novembre 1994 e il 16 gennaio 1995;

considerando che tale programma operativo comprende tutte le misure che la Svezia applica per il controllo della salmonella nei bovini e suini da riproduzione, da produzione o da macellazione, nei volatili riproduttori, nei pulcini di un giorno destinati ad essere immessi in branchi di volatili da riproduzione o da produzione, nelle galline ovaiole (volatili per la produzione di uova da consumo), nel pollame da macellazione, nelle carni bovine e suine, nelle carni di pollame e nelle uova destinati al consumo umano diretto;

considerando che in tale contesto è opportuno prevedere una sola decisione della Commissione che approva detto programma operativo;

considerando tuttavia che le garanzie in materia di salmonella applicabili alla Svezia, già stabilite o ancora da definire, sono previste per ogni categoria di animali vivi o di prodotti di origine animale; che le garanzie sono subordinate all'approvazione delle misure che la Svezia deve attuare in ogni settore,

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure relative ai bovini e ai suini da riproduzione, da produzione o da macellazione previste dal programma svedese.

Articolo 2

Sono approvate le misure relative ai volatili riproduttori e ai pulcini di un giorno destinati ad essere immessi in branchi di volatili da riproduzione o da produzione previste dal programma svedese.

Articolo 3

Sono approvate le misure relative alle galline ovaiole (volatili per la produzione di uova da consumo) previste dal programma svedese.

Articolo 4

Sono approvate le misure relative al pollame da macellazione previste dal programma svedese.

Articolo 5

Sono approvate le misure relative alle carni bovine e suine previste dal programma svedese.

Articolo 6

Sono approvate le misure relative alle carni di pollame previste dal programma svedese.

Articolo 7

Sono approvate le misure relative alle uova destinate al consumo umano diretto previste dal programma svedese.

Articolo 8

Entro il 1° marzo 1995, la Svezia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare le misure di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 9

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1995

recante sesta modifica della decisione 93/24/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni esenti dalla malattia in Germania

(95/51/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che la Germania ritiene che parti del proprio territorio siano indenni dalla malattia di Aujeszky e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;

considerando che in tali regioni è stato avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;

considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione di tale malattia da queste regioni della Germania;

considerando che le autorità tedesche applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky;

considerando che la decisione 93/24/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, fissa, per la malattia di Aujeszky, garanzie supplementari per i suini

destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia ed elenca dette regioni nell'allegato I;

considerando che occorre aggiungere all'allegato I della decisione 93/24/CEE le regioni della Germania indenni dalla malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto all'allegato I della decisione 93/24/CEE:

« Germania: i Länder di Thüringen, Sachsen e Brandenburg. »

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(95/52/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che nel mese di agosto 1993 sono insorti in Portogallo focolai di peste suina africana; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio suino comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi, per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della malattia è stata ufficialmente confermata, le autorità portoghesi hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità portoghesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni richieste per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il portogallo può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai di peste suina africana insorti nel

suo territorio nel mese di agosto 1993. Tale contributo è pari:

- al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini e dei prodotti derivati, se del caso;
- al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;
- al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi e di attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione di documenti giustificativi.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere trasmessi dal Portogallo entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

recante modifica della decisione 93/411/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

(95/53/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/13/CE del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dai Paesi Bassi e dal Regno Unito,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA, non possono in linea di massima essere introdotti nella Comunità;

considerando che la decisione 93/411/CEE della Commissione⁽³⁾ autorizza deroghe, a determinate condizioni, per le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina;

considerando che la decisione 93/411/CEE dispone che detta autorizzazione si applichi fino al 31 dicembre 1994;

considerando che non è pervenuta alcuna nuova informazione per la quale si debbano modificare le condizioni previste;

considerando che sussistono le circostanze che hanno motivato l'autorizzazione;

considerando che occorre pertanto prorogare nuovamente per un periodo limitato l'autorizzazione suddetta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/411/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, il riferimento «93/411/CEE» è sostituito da «95/53/CE».
- 2) All'articolo 4, la data «31 dicembre 1994» è sostituita dalla data «31 dicembre 1996».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 63.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che modifica la decisione 94/360/CE, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi

(95/54/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE autorizza una riduzione nella frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi;

considerando che, con decisione 94/360/CE⁽²⁾, modificata dalla decisione 94/658/CE⁽³⁾, la Commissione ha adottato misure atte a ridurre la frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi; che le nuove frequenze si applicano a decorrere dal 1° marzo 1995, previo riesame delle stesse sulla base degli esiti di tutti i controlli eseguiti sulle partite di prodotti importati;

considerando che le condizioni di importazione dei prodotti devono essere ulteriormente armonizzate;

considerando che la revisione delle frequenze di cui all'articolo 3, paragrafo 3 richiede, da parte degli Stati membri, una maggiore esperienza in fatto di controlli sui prodotti importati; che risulta pertanto necessario posticipare al 1° luglio 1995 la data di applicazione delle frequenze;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/360/CE è modificata come segue:

- all'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 1° gennaio 1995 » è sostituita dal « 1° maggio 1995 »;
- all'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 1° marzo 1995 » è sostituita dal « 1° luglio 1995 »;
- all'articolo 7, la data del « 1° marzo » è sostituita dal « 1° luglio 1995 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 4. 10. 1994, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che modifica per la quinta volta la decisione 92/571/CEE recante nuove misure transitorie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio**

(95/55/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 30,

considerando che la direttiva 90/675/CEE istituisce un nuovo regime di controllo veterinario per i prodotti introdotti nella Comunità in provenienza da paesi terzi;

considerando che, con le decisioni 92/399/CEE⁽²⁾ e 92/571/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/659/CE⁽⁴⁾, la Commissione ha adottato talune misure transitorie per agevolare il passaggio al nuovo regime di controllo veterinario istituito dalla direttiva 90/675/CEE; che tali misure scadono il 28 febbraio 1995;

considerando che è d'uopo prevedere una breve proroga delle nuove misure transitorie che facilitano la graduale attuazione del regime istituito dalla direttiva 90/675/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8, della decisione 92/571/CEE, la data « 28 febbraio 1995 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1995 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 54.⁽³⁾ GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 4. 10. 1994, pag. 30.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 188 del 29 luglio 1993)

Pagina 34, punto 3.2.3 :

anziché: « 3.2.3. non sia possibile estrarre la chiave quando ... »,

leggi: « 3.2.3. non sia possibile estrarre la chiave che quando ... ».
